

ALLEGATO A

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE

1. Controllo e vigilanza ambientale:

- a) sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;
- b) controlli inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale anche in rapporto a fattori causali quali quelli geologici ed antropici;
- c) controlli elettromagnetismo;
- d) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell'ambiente marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening;
- e) verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale con particolare attenzione alle misure atte alla salvaguardia ed alla bonifica del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
- f) attuazione delle attività di controllo nell'ambito delle attività estrattive;
- g) controlli della stabilità dei versanti, del dissesto idrogeologico, della costa alta e dell'erosione degli arenili.

2. Gestione amministrativa delle attività del CFMI-PC concernenti:

- a) gestione della rete di rilevamento meteoidrologico su territorio regionale; (29)
- b) previsione metereologica su territorio regionale;
- c) gestione dei sistemi informatici e informativi necessari per l'acquisizione, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati e dei modelli meteoidrologici; (31)
- d) elaborazioni meteorologiche e diffusione dei dati rilevati e degli annali idrologici;
- e) previsione e gestione del rischio meteoidrologico nel caso di eventi estremi secondo procedure condivise con la competente struttura della Regione Liguria.

3. Supporto tecnico – scientifico in materia di VIA e di VAS e di Valutazione di incidenza di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti e in genere nel campo ambientale e della difesa del suolo di competenza regionale. (25)

4. Gestione delle emergenze ambientali:

- a) servizio di pronta disponibilità per interventi necessari per eventi imprevisti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario;
- b) collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;
- c) identificazione degli agenti inquinanti nelle diverse matrici ambientali, alimentari e biota con misure in situ e/o in laboratorio;
- d) valutazione di presenza e diffusione dei contaminanti ai fini della individuazione delle zone di contaminazione e di hot spot;
- e) partecipazione ai piani provinciali di Difesa Civile (NBCR);
- f) partecipazione a piani di emergenza per eventi di carattere radiologico, chimico.

5. Gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale:

- a) gestione rete ondametrical regionale;
- b) gestione Osservatorio Corpi idrici;
- c) lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVE;
- d) gestione catasto dei rifiuti;
- e) gestione catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- f) gestione catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico e degli elettrodotti;
- g) raccolta sistematica anche su supporto informatico dei dati relativi alla situazione ambientale e meteoroidrologica comprensiva dei dati quantitativi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le acque marine e costiere, del suolo naturale e contaminato, ed elaborazione degli annali idrologici; (32)
- h) gestione reti monitoraggio qualità aria;

i) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione.

i bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità (26)

6. Gestione delle prestazioni analitiche e laboratoristiche:

a) analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborazione delle misure effettuate;

b) campionamenti ed analisi finalizzati alla tutela dell'ambiente fisico e degli ecosistemi;

c) applicazione dei criteri di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità stabiliti dalla normativa statale;

d) adozione delle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;

e) controlli analitici di tipo chimico, fisico, microbiologico e radiometrici sulle diverse matrici ambientali;

f) controlli analitici di elevata specializzazione su specifici inquinanti come amianto, microinquinanti, pesticidi;

g) controllo analitico delle acque destinate al consumo umano, delle acque di balneazione, degli alimenti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti anche in riferimento all'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati.

7. Compiti di educazione ambientale:

a) raccolta dei dati ambientali in possesso di ARPAL e loro pubblicizzazione, secondo le modalità ed i tempi concordati con la Regione, anche in forma di sintesi, modelli e statistiche, alle diverse tipologie di utenza, da effettuarsi tramite l'URP e il Centro di documentazione ambientale, da aprirsi alla pubblica fruizione;

b) elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale e loro diffusione;

c) relazione annuale sui controlli effettuati.

c bis) Omissis (28)

8. Attività relative alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro.

Ambienti di lavoro:

supporto tecnico specialistico alle funzioni delle ASL in materia impiantistica ed antiinfortunistica che si avvalgono di ARPAL per l'espletamento delle omologazioni di impianti elettrici con pericolo di esplosione/direttiva ATEX e per le verifiche periodiche di cui all'articolo 71 del d.lgs. 81/2008, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011. (27)

Ambienti di vita:

funzioni di vigilanza e controllo in materia impiantistica ed infortunistica in ambienti di vita con riguardo all'espletamento delle verifiche periodiche su impianti termici ed a pressione di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 (attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) ed al decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 (regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del d.lgs 25 febbraio 2000 n. 93).

(25) Punto già modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

(26) Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(27) Capoverso così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

(28) Lettera inserita dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e soppressa dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

(29) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

(30) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

(31) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

(32) Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.